

XV legislatura

**A.S. 1447:
"Riforma dell'ordinamento
giudiziario"**

nota di lettura

Aprile 2007
n. 37



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche agli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160</i>).....	3
Articolo 3 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</i>)	11
Articolo 4 (<i>Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25</i>)	15
Articolo 6 (<i>Disposizioni varie</i>)	19
Articolo 7 (<i>Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare</i>)	29
Articolo 8 (<i>Norma di copertura</i>).....	31

Premessa

Il presente disegno di legge è corredato di RT, formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004; la medesima RT è corredata delle certificazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della R.G.S., che ne certifica le risultanze relativamente agli articoli 1, comma 6, 2, comma 11, 3, comma 6, 4, commi 1, 8 e 10, e 6, comma 47.

L'analisi interessa le disposizioni ritenute rilevanti per i profili finanziari.

Articolo 1

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Il comma 2 opera la sostituzione dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (Concorso per magistrato ordinario) prevedendo, tra l'altro, che: alla lettera *a*) la nomina a magistrato ordinario si consegua mediante un concorso per esami bandito con cadenza almeno annuale in relazione ai posti vacanti, e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento; alla lettera *b*) il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, ed in una prova orale; alla lettera *c*) la prova scritta del concorso per esami consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, vertenti su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di uno pratico consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine delle prove; alla lettera *d*) la prova orale verta su diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, costituzionale e tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto comunitario, diritto internazionale pubblico e privato, elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario, colloquio su una lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

Il comma 4 stabilisce che all'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, siano apportate, tra le altre, le seguenti modificazioni: alla lettera *a*) il comma 1, che il concorso di cui all'articolo 1, si svolga con cadenza "almeno" annuale in una o più sedi stabilite nel decreto che indice il concorso; alla lettera *b*) al comma 4, che, qualora la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice possa espletare presso una delle sedi determinata con il decreto ministeriale le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e composto da almeno cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria.

La RT non esamina le citate disposizioni.

Al riguardo, con riferimento al comma 2, lettera *a*), si segnala che, in aggiunta alle prove di diritto civile, penale e amministrativo, già previste dall'ordinamento vigente, il nuovo testo prevede l'aggiunta di una prova scritta a carattere "pratico" e di una prova

orale concernente elementi di informatica giuridica. A tale proposito, possono essere opportune rassicurazioni circa la neutralità rispetto agli oneri stimati a legislazione vigente per il funzionamento delle commissioni e lo svolgimento delle prove d'esame.

Inoltre, con specifico riferimento alla prevista costituzione dei comitati di vigilanza presso le sedi distaccate da quella principale (comma 2, lettera *b*), laddove andrà a costituirsi la Commissione unica d'esame per il concorso per l'accesso in magistratura, ne andrebbe confermata la neutralità finanziaria, dal momento che ivi è previsto che ad essi siano assegnati "almeno" cinque magistrati¹. Infatti, in considerazione della circostanza che la nuova procedura di selezione dell'accesso alla magistratura prevede almeno un concorso all'anno, sarebbe utile una conferma dell'invarianza d'onori della previsione di disporre di diverse sedi di espletamento delle prove, nonché circa la nomina di un apposito comitato composto da magistrati e dell'utilizzo di personale appartenente all'area C del Ministero della giustizia.

Il comma 6 provvede alla modifica dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, stabilendo, tra l'altro: alla lettera *b*) dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1-*bis* in cui si prevede che la commissione del concorso per esami sia composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano formulato la propria disponibilità a far parte della commissione, e ad essere totalmente esonerati dalle funzioni per l'intera procedura concorsuale, e da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame.

Il comma 7 provvede alla modifica dell'articolo 6, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, a cui sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: alla lettera *c*) al comma 5 le parole: "I componenti" sono sostituite dalle parole: "Il presidente e i componenti"; alla lettera *f*) il comma 7 viene sostituito, prevedendosi che le commissioni esaminino complessivamente gli elaborati di almeno 600 candidati al mese ed eseguono l'esame orale di almeno 100 candidati.

Il comma 8 provvede alla modifica dell'articolo 8, a cui sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera *a*) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Nomina a magistrato ordinario"; alla lettera *b*) al comma 1, dopo la parola: "idonei" sono inserite le seguenti: "all'esito del concorso"; e le parole: "uditore giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "magistrato ordinario;" alla lettera *c*) il comma 2 è soppresso.

La RT specifica che la norma indicata al comma 6 prevede l'aumento di quattro componenti della commissione di esame per l'accesso in magistratura, rispetto all'attuale composizione di 24 membri. Quindi, aggiunge che la disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa, correlati al riconoscimento dei relativi compensi. Inoltre, la relazione prosegue operando la quantificazione degli effetti finanziari secondo i seguenti parametri:

¹ Cfr. osservazioni contenute nella Nota di Lettura n. 171 del 2006 della XIV Legislatura, pagina 3.

- Commissione	1
- Aumento componenti	4
- Componenti fuori sede	2
- Settimane di sedute annue	40
-Comp. base + comp.var.leg. al numero degli elaborati	Euro 1.000,00
- Rimborso spese componente fuori sede	Euro 1.194,00
Di cui: viaggio a/r	Euro 500,00
-alloggio	Euro 450,00
-vitto (4 giorni)	Euro 244,00

Secondo la metodologia di calcolo riportata dalla RT, la quantificazione stimata degli oneri per gli anni 2007 e successivi per il funzionamento delle commissioni, conduce ai risultati seguenti:

(euro 1.000 X 4) + (euro 1.194 X 2) X 40 settimane = euro 100.000,00 annui (importo arrotondato).

Al riguardo, con riferimento al comma 6, lettera *b*), sarebbero opportuni chiarimenti in ordine ai criteri di quantificazione della voce sinteticamente indicata come: "compenso base + compensi variabili", al netto della componente contributiva a carico dei beneficiari.

Infine, relativamente al comma 8, lettera *b*), essendo ivi è prevista, al termine delle procedure concorsuali, la diretta nomina dei vincitori a magistrato ordinario, si rinvia per le osservazioni all'articolo 2, comma 11.

Articolo 2

*(Modifiche agli articoli da 10 a 55
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)*

Il comma 1 provvede a sostituire l'articolo 10 (*Funzioni*) del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, prevedendo, tra l'altro, che: al comma 1, la magistratura ordinaria, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, sia distinta secondo le funzioni esercitate; al comma 2, che dette funzioni si distinguano in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e legittimità nonché in semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali; al comma 7, che le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380; al comma 10, che le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città di cui al comma 7.

La RT non esamina le disposizioni.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, laddove è riformulato l'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, premesso che si tratta di disposizioni che innovano l'ambito delle funzioni dei magistrati previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla suscettibilità di eventuali nuovi oneri in connessione alla nuova articolazione delle funzioni semidirettive e direttive, previste con riferimento alla specifica indicazione degli incarichi corrispondenti alla funzioni di primo grado, secondo e terzo grado, nonché di quelle semidirettive, direttive e apicali corrispondenti².

In merito a tutte le variazioni intervenute, andrebbe fornite delucidazioni circa l'impatto sulla nuova progressione economica rispetto all'organico previsto dalla Tabella B allegata al provvedimento.

Il comma 2 provvede alla modifica della rubrica dell'articolo 11 il quale, nella versione novellata, contiene norme in materia di procedura per la valutazione della professionalità del magistrato indicate invece all'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 vigente, ivi stabilendo, tra l'altro: al comma 1, che i magistrati sino sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina; al comma 5, che alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valutando l'attività del magistrato; al comma 6, che il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti gli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta; al comma 7 che, sulla base delle acquisizioni di cui al comma 6, il consiglio giudiziario formuli un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni; al comma 9, che il Consiglio superiore della magistratura proceda alla valutazione di professionalità del magistrato sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza; al comma 13, che se la valutazione è negativa, essa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio; al comma 17, che nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, sia operato biennialmente il controllo sulla gestione, le cui modalità e criteri sono definiti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Consiglio superiore della magistratura avendo riguardo alla valutazione della efficienza ed efficacia della attività svolta anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare ed alla utilizzazione della innovazione

² In particolare, si segnalano le seguenti modifiche all'articolo 10 rispetto alla legislazione vigente: all'articolo 10, comma 6, le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado considerano, oltre a quella di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, anche le funzioni di presidente aggiunto e presidente di sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; all'articolo 10, comma 8, tra le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado, in aggiunta alle funzioni di presidente di sezione di corte d'appello, è prevista anche quella di avvocato generale presso la medesima Corte, e non assegnato presso la "Procura generale" della stessa, come invece previsto dal testo in vigore; all'articolo 10, comma 9, le funzioni direttive giudicanti di primo grado comprendono, in aggiunta a quelle di presidente di tribunale ordinario e per i minorenni, anche la figura del presidente del tribunale di sorveglianza; all'articolo 10, comma 12, le funzioni direttive requirenti di legittimità comprendano anche quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione, anziché quelle di avvocato assegnato presso la procura generale presso la medesima Corte; all'articolo 10, comma 13, le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità comprendono solo la figura di procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione, escludendosi, pertanto, quella di procuratore generale presso la medesima Corte, prevista, invece, dal testo vigente; all'articolo 10, comma 14, le funzioni direttive apicali di legittimità comprendono, in aggiunta al primo presidente della Corte di Cassazione, anche quella di procuratore generale, non considerata dal testo vigente.

tecnologica disponibile; al comma 19 laddove è previsto che il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplini con propria delibera in materia di organizzazione del procedimento di valutazione della professionalità dei giudici; al comma 20 prevede che alle attività previste dal presente articolo si faccia fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.

La RT non esamina le disposizioni in esame.

Al riguardo, con riferimento al comma 2, potrebbero essere opportuni chiarimenti in merito alla prevista valutazione di professionalità dei magistrati con cadenza quadriennale. In particolare, gli elementi di chiarimento appaiono utili in riferimento alle esigenze istruttorie dei procedimenti previsti in relazione al testo riformulato dell'articolo 11, commi 5, 6 e 9 (la valutazione del magistrato da parte dei consigli giudiziari e del C.S.M.), dal momento che, in particolare, i consigli giudiziari non sembrerebbero ad oggi disporre di apposite strutture di supporto adeguate.

In particolare, si segnala il testo riformulato dell'articolo 11, comma 17 (laddove si prevede l'attuazione, con cadenza almeno biennale, del controllo di gestione sull'operato dei magistrati che espletino funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità), in quanto l'espressa previsione di un controllo di gestione con cadenza biennale prefigura la costituzione di strutture di supporto per l'elaborazione di statistiche e dati relativi al rendimento operativo dei magistrati assegnati ad incarichi direttivi, di cui andrebbero attentamente vagliati gli effetti in termini di fabbisogno di funzionamento dell'Organo di autogoverno della magistratura: in tal senso, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di puntuali elementi circa i carichi di lavoro attesi ed i conseguenti fabbisogni di risorse aggiuntivi, umani e strumentali.

Il comma 3 provvede a sostituire la rubrica dell'articolo 12, ivi stabilendo le modalità ed i criteri per il conferimento delle funzioni, prevedendo tra l'altro: al comma 1, che il conferimento delle funzioni avvenga a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare; al comma 10, che per il conferimento delle funzioni di primo e secondo grado, siano specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia di organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzii l'attitudine direttiva; al comma 12, che per il conferimento delle funzioni di legittimità deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e due tra professori universitari di ruolo; al comma 13, che i componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possano essere immediatamente confermati nell'incarico; al comma 14 che l'organizzazione della commissione, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio superiore della magistratura; al

comma 16, che le spese per la commissione di cui al comma 14 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

La RT non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo, alla luce dei riflessi procedurali derivanti dal nuovo ordinamento dell'assegnazione delle funzioni ai magistrati esaminato al comma 2, considerati i compiti e le funzioni svolte dalla citata commissione, andrebbe appurata l'idoneità, a fini di invarianza finanziaria, della clausola di invarianza riportata all'articolo 12, comma 16, nel testo riformulato, con riferimento, in particolare, ai profili finanziari connessi ai compensi da riconoscere ai componenti non togati della struttura, pure richiamati all'articolo 12, comma 14.

Il comma 4, provvede alla sostituzione dell'articolo 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio da quelle giudicanti a quelle requirenti e viceversa) del decreto legislativo n. 160 del 2006, prevedendo, tra l'altro: al comma 1, che l'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione, sia disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario; al comma 2, che i magistrati ordinari, al termine del tirocinio, non siano, di norma, destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità; al comma 4, che il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non sia consentito all'interno dello stesso distretto né relativamente al capoluogo del distretto di corte di appello. E' stabilito che detto tramutamento può essere richiesto dall'interessato solo dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore previo parere del consiglio giudiziario.

Il comma 5 provvede a modificare l'articolo 19, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, prevedendo che: a) al comma 1, relativo alla periodo di permanenza nel medesimo incarico, che le parole: "per un periodo massimo di dieci anni" siano sostituite dalle seguenti: "per un periodo stabilito dal Consiglio superiore con proprio regolamento tra un minimo di otto ed un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni".

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, con riferimento al comma 4, premesso che il transito dei magistrati dalle funzioni giudicanti a requirenti, e viceversa, opererebbe d'ora innanzi attraverso una mera valutazione di idoneità, andrebbero comunque valutati i limiti previsti dalle disposizioni indicate all'articolo 13, comma 1, nel testo riformulato (assegnazione dei magistrati che non abbiano ancora superato la seconda valutazione professionale solo in via "eccezionale" a funzioni requirenti o direttive, previo provvedimento motivato del C.S.M.) e comma 4 (limite al transito dei magistrati dalle funzioni giudicanti a requirenti, e viceversa, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio, nell'esclusivo ambito di un diverso distretto di corte

d'appello, rispetto a quello di appartenenza), dal punto di vista della loro compatibilità con le dotazioni d'organico previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, in particolare, andrebbe chiarito se i citati vincoli alla copertura di posti in organico nella funzione requirente nonché il vincolo posto al passaggio ad altra corte d'appello nel caso di transito ad altre funzioni possano determinare squilibri nei fabbisogni di organico, tali da ingenerare l'esigenza di coprire fabbisogni aggiuntivi di cui dovrebbe individuarsi la copertura.

Osservazione analoga vale per il comma 5, lettera *a*).

Il comma 6 provvede ad aggiungere l'articolo 34-*bis* (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive di merito) dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, ivi prevedendo, tra l'altro: al comma 1, che le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurino almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed hanno esercitato la relativa facoltà; al comma 2, che ai magistrati, che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso del rinnovo di cui all'articolo 46, comma 1.

Il comma 7 provvede a sostituire l'articolo 35 (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive) del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, ivi stabilendo che: al comma 1, le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurino almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed hanno esercitato la relativa facoltà; al comma 2, che ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2.

La RT non si sofferma sulle disposizioni in esame.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dal vincolo in materia di assegnazione delle funzioni semidirettive e direttive indicate agli articoli 34-*bis* e 35 (nel testo riformulato) del decreto legislativo n. 160 del 2006, dal momento che i dispositivi previsti impongono che, d'ora innanzi, a detti incarichi siano ammessi solo i magistrati che garantiscono almeno tre anni di servizio dal collocamento a riposo.

Sul punto, anche alla luce di valutazioni emerse in passato in relazione ad analoga questione³, andrebbero valutati gli effetti finanziari in termini di effetti di anticipazione dei pensionamenti, con relativo anticipo della buonuscita, da riconoscersi ai magistrati che non abbiano a conseguire, pur avendone i requisiti "minimi" di anzianità, incarichi semidirettivi o direttivi.

Il comma 9 provvede alla sostituzione dell'articolo 45 (Temporaneità delle funzioni direttive) del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, ivi stabilendosi, tra l'altro: al comma 1, che le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e siano conferite per la durata di quattro anni; al comma 3, che alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza; al comma 4, che all'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore, con funzioni né direttive né semidirettive.

Il comma 10 provvede alla sostituzione dell'articolo 46 (Temporaneità delle funzioni semidirettive) del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, prevedendo, tra l'altro: al comma 1, che le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 160 del 2006 abbiano natura temporanea e siano conferite per un periodo di quattro anni al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione da parte del Consiglio superiore della attività svolta; al comma 2, che il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolato dal giorno di assunzione delle funzioni, torna a svolgere le funzioni svolte prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o a domanda in quello in cui prestava precedentemente servizio.

La RT non si sofferma sulle disposizioni in esame.

Al riguardo, in relazione alle disposizioni indicate ai commi 9 e 10, riprendendo osservazioni analoghe già formulate a suo tempo⁴, si segnala che l'assegnazione del magistrato al precedente ufficio, prevista nel testo riformulato degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo ricoperto - espressamente indicata, dalla norma, anche in "soprannumero" -, prefigura anche l'eventualità che l'occupazione del posto avvenga al di fuori dell'organico di diritto della sede, qualora la dotazione dell'ufficio risulti completa.

³ Nel corso della discussione del provvedimento di delega di cui alla legge n. 150 del 2005 fu presentata una RT che indicava il sostenimento di oneri aggiuntivi in termini di anticipazione della buonuscita per coloro che, magistrati con funzioni di merito o di legittimità, pur in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non avessero conseguito incarichi direttivi o semidirettivi e, pertanto, avrebbero optato per l'anticipo della cessazione dal servizio. Inoltre, riprendendo in tal senso osservazioni già formulate su tempo, occorre segnalare che la fissazione di un limite minimo di anni da assicurare prima della cessazione dal servizio al fine di acquisire incarichi direttivi e semidirettivi, ricalca analoga disposizione già prevista dall'articolo 2, comma 10, lettera a) della legge delega n. 150 del 2005, per cui dalla RT venivano ricondotti effetti finanziari in termini di anticipazione del riconoscimento della buonuscita. Cfr. Relazione tecnica all'A.S. 1296 del 31 gennaio 2005, positivamente verificata dal Dipartimento della R.G.S. il 4 febbraio 2005.

⁴ XIV Legislatura, Nota di lettura n. 171 del 2006, pagina 33.

Il comma 11 provvede alla sostituzione della tabella relativa alla progressione economica della magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981 n. 27, con sostituita da quella allegata al presente provvedimento, con la lettera A.

Il comma 12 provvede alla sostituzione dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, specificando che ai fini della progressione stipendiale dei magistrati continuano ad applicarsi : la legge 6 agosto 1984, n. 425 l'articolo 50, comma 4, gli scatti triennali di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge n. 448/1998 la legge 2 aprile 1979/97. Specifica, inoltre, che il trattamento economico aggiuntivo previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina in magistratura sia corrisposto solo dopo il conseguimento, della terza valutazione di professionalità, risultando posticipata di un anno, se "non positiva", o due anni in caso di valutazione "negativa", sempre che, per tale scadenza, la nuova valutazione risulti comunque "positiva".

Tabella A

Magistratura ordinaria

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della corte di cassazione)	€78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la corte di cassazione)	€75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)	€73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	€66.470,60
Magistrati ordinari alla quinta valutazione di professionalità	€56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	€50.521,10
Magistrati ordinari alla prima valutazione di professionalità	€44.328,37
Magistrati ordinari	€31.940,23
Magistrati ordinario in tirocinio	€22.766,71

La RT stima l'onere relativo al riconoscimento del trattamento economico del magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità (l'attuale magistrato di tribunale dopo tre anni) con l'anticipazione di un anno, rispetto alla progressione attuale. L'onere unitario quantificato che ne deriva è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere ai magistrati beneficiari.

Nel calcolo la RT prosegue attraverso la quantificazione degli effetti finanziari impiegando i dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti come di seguito indicati:

Numero beneficiari annuo	200
Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione (magistrato ordinario)	80.662,36
Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione (magistrato prima valutazione)	100.857,76

Procedendo nel calcolo la RT:

Onere per differenza retributiva

Anno 2007 e successivi (euro 100.857,76 - euro 80.662,36) X200 = 4.039.080,00 annui.

Infine, la RT si sofferma sull'attribuzione del trattamento economico del magistrato ordinario in tirocinio ai vincitori del concorso per l'accesso in magistratura. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere per sei mesi ai magistrati beneficiari. La disposizione, prosegue la RT, non comporta oneri come limite massimo di spesa.

La quantificazione degli effetti finanziari i dati e i parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti sono i seguenti:

Numero beneficiari annuo	200
Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione (magistrato ordinario in tirocinio)	58.280,25
Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione (ex uditore)	53.151,43

Onere per differenza retributiva

Anno 2007 e successivi

(euro 58.280,25 - euro 53.151,43) X200 : 2 = 512.882,00 (calcolo per sei mesi)

Al riguardo, con riferimento al comma 11, si osserva che la modifica proposta al testo vigente dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 riconosce agli uditori giudiziari lo stipendio del magistrato ordinario, corrispondente alla seconda classe stipendiale, sin dall'inizio del tirocinio.

In proposito, al fine di certificare la quantificazione riportata dalla RT, andrebbe chiarito che l'anticipo nella corresponsione del trattamento economico più elevato agli uditori giudiziari corrisponde ad un mero adeguamento della posizione tabellare, senza alcun riflesso sulla progressione relativa all'eventuale attribuzione delle funzioni superiori, da cui potrebbe invece conseguire l'accelerazione del percorso di carriera rispetto alla legislazione vigente.

Per la verifica della quantificazione, andrebbe altresì fornito il dettaglio delle componenti dell'importo unitario lordo del magistrato ordinario alla prima valutazione e del magistrato ordinario, nonché relativamente all'importo relativo al magistrato ordinario in tirocinio ed all'uditore giudiziario⁵.

⁵ In particolare, pur tenuto conto dei valori indicati nella tabella A allegata al disegno di legge, si osserva infatti che il costo unitario "lordo" comprende, nel costo medio per competenze fisse, oltre allo stipendio tabellare, IIS, RIA, 13[^] e assegno magistrati in vigore al 31/12/2003 secondo il D.P.C.M. 16/07/2003. Questo importo è stato rivalutato del 7,38% (determinato dal 3,69% per il 2004 e dal 3,69% per il 2005).

In termini analoghi, circa il comma 12, considerato che ivi è previsto, nel testo riformulato dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, circa l'automatismo per il conseguimento del trattamento economico dopo tredici anni di servizio, l'ulteriore requisito della valutazione positiva almeno alla terza valutazione professionale, sarebbero opportuni elementi in grado di evidenziare l'impatto finanziario della misura (comunque, tendenzialmente positivo), fornendo la stima del numero di magistrati che conseguano, annualmente, tale trattamento ed evidenziando nel contempo l'aliquota di quanti, pur avendone l'anzianità prevista, ritardino nel conseguimento della terza valutazione di almeno uno o due anni, rispetto al termine minimo di 13 anni dalla nomina.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

Il comma 2 modifica l'articolo 2, del decreto legislativo n. 26 del 2006, innovando che gli obiettivi della Scuola di formazione per magistrati, siano riformulati nel senso della cura anche di attività di aggiornamento e formazione nel corso della carriera..

Il comma 3 modifica l' articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 (Componenti del comitato direttivo della scuola), portandone da “cinque” a “otto” i componenti.

Il comma 4, provvede alla sostituzione dell'articolo 4 (*Organi*), del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, prevedendo che: al comma 1, gli Organi della scuola sono il comitato direttivo, il presidente, il segretario generale.

Il comma 5 provvede alla sostituzione dell'articolo 5 (Composizione e funzioni del Comitato direttivo) del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, prevedendo, tra l'altro: al comma 1, che il suddetto comitato sia composto da dodici membri ed adotti lo statuto ed i regolamenti interni; al comma 2, che il comitato direttivo curi la tenuta dell'albo dei docenti, adotti, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica, approvi la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore, nomini i docenti delle singole sessioni formative, determini i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni, conferisca ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività, nomina il segretario generale e vigili sul corretto andamento della scuola. E' previsto, inoltre, che il comitato approvi il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

Il comma 6 provvede alla modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006, come segue: alla lettera a) al comma 1, il testo sostituito prevede che facciano parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di cinque magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, due professori universitari e due avvocati, d'intesa tra loro; alla lettera b) al comma 2 sostituito si prevede che i magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico; alla lettera c) al comma 3, le parole: “fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,,” siano soppresse e le parole "per uditore giudiziario" siano sostituite dalle seguenti "per magistrato ordinario".

Il comma 10, al fine di disciplinare la figura del Segretario generale, provvede ad inserire dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, gli articoli 17-*bis* (Segretario generale) e 17-*ter* (Funzioni e durata).

A tali componenti, andrebbe aggiunto il dettaglio della componente contributiva a carico dell'erario, comprendente l'aliquota INPDAP (24,20 %), il contributo per la buonuscita (il 5,68%) e l'IRAP (l'8,5%).

La RT si sofferma sulla diversa composizione del Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, elevando da 7 a 12 il numero dei componenti. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla corresponsione del gettone di presenza ai 12 componenti previsti per la partecipazione alle sedute. La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

Metodologia di quantificazione	
Quantificazione degli effetti finanziari:	
Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti:	
- Importo gettone di presenza componenti	600 euro
- Componenti del Comitato direttivo	12
- Sedute mensili previste	2
- Numero mesi attività	11

Metodologia di calcolo

Anno 2007 e successivi

euro 600,00X12 unità X2 seduteX11 mesi = euro 158.400,00

La RT conclude affermando che, in considerazione dell'esistenza dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, di euro 112.400 a decorrere dall'anno 2007, il maggiore onere annuale connesso al funzionamento del comitato della Scuola, è limitato alla differenza dei seguenti importi:

$$158.400 - 112.400 = \text{euro } 46.000.$$

Al riguardo, con riferimento ai commi 1 e 2, va premesso che dalla ricognizione delle nuove competenze attribuite alla Scuola emerge il sensibile cambiamento delle funzioni assegnate all'istituto, da organo rivolto principalmente alla formazione iniziale del personale di magistratura a struttura preposta alla sua formazione permanente e all'aggiornamento professionale, nonché, più in generale, allo studio dei problemi della giustizia, anche con riferimento ad attività di ricerca sul servizio di giustizia in altri paesi e di collaborazione con gli ordini professionali⁶.

In tal senso, appare chiaro che la quantificazione operata a suo tempo, all'atto della presentazione della legge di delega, sulla cui base

⁶ A tal fine è prevista altresì l'organizzazione, sulla base di specifici accordi a disciplina dei relativi oneri, di seminari rivolti ad operatori della giustizia.

è stato approvato il decreto legislativo n. 26 del 2006⁷, si basava su di un diverso ruolo previsto per l'istituto. Ne segue che, per i profili di copertura, andrebbe anzitutto chiarita l'effettiva sostenibilità, a valere delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, del funzionamento della Scuola, alla luce dei nuovi compiti previsti per l'organismo dalla modifica in parola⁸.

Inoltre, in considerazione della circostanza che ivi è prevista anche la modifica degli organi direttivi della Scuola rispetto alla versione prevista dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, prevedendo anche la figura del Segretario generale, invece del Comitato di gestione, andrebbero chiariti gli effetti finanziari di tale ulteriore modifica.

Con riferimento al comma 6, lettera *b*), recante la riformulazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, ed al comma 10, che inserisce gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* al medesimo decreto legislativo, si osserva che la previsione del fuori ruolo per i magistrati chiamati a far parte del comitato direttivo della Scuola o a ricoprire il ruolo di Segretario generale della medesima, sembrerebbe determinare in sé oneri aggiuntivi, dal momento che - come si rileverà più diffusamente all'articolo 6, comma 54, - detto istituto, determinando una sospensione del rapporto tra il dipendente e l'inquadramento per quest'ultimo previsto nell'organico della Amministrazione di appartenenza, finisce con creare un vuoto nella dotazione di "fatto"⁹.

⁷ In tal senso, può essere utile un raffronto con i dati con la RT del 31 gennaio 2005, relativa alla legge delega n. 150 del 2005, che prevedeva, con riferimento alla Scuola, oltre alla sede centrale, tre sedi decentrate che nel testo in esame sono ridotte a due. Rispetto a tali indicazioni, alla diminuzione delle sedi decentrate ha fatto riscontro anziché una loro riduzione, un aumento per ciascuna sede delle spese per arredi, attrezzature e di funzionamento. In proposito, la RT all'A.S. 1296 della XIV legislatura segnalava che la stima dei costi della Scuola era dedotta dalla spesa annuale sostenuta dal C.S.M. per la formazione del personale di magistratura, da cui emergeva un n. di 60 corsi annui, cui corrispondeva un onere stimato pari a 495,804 euro annui per i docenti e circa 120.437,79 euro per i compensi ai componenti del comitato direttivo. Per la stima dell'onere complessivo, a tali importi venivano aggiunti i costi di prima attivazione (solo per il 2002) della Scuola, per un onere indicato pari a 4,22 milioni di euro, e la stima delle spese di funzionamento annue indicate pari a circa 1,9 milioni di euro dal 2003. In seguito, la RT annessa allo schema di decreto n. 544 della XIV Legislatura, recava il dettaglio dei fattori stimati per il normale funzionamento della Scuola. Cfr. XIV Legislatura, A.S. 1296, pagina 19.

⁸ A tal fine, il nuovo testo dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006 prevede l'organizzazione, sulla base di specifici accordi a disciplina dei relativi oneri, di seminari rivolti ad operatori della giustizia.

⁹ In generale, si osserva che la disciplina attuale dell'istituto è ancora riconducibile agli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 3 del 1957, laddove tale istituto è previsto in relazione al "disimpegno di funzioni dello Stato in relazione agli interessi dell'Amministrazione che lo dispone" per cui, nelle more del rientro del dipendente, l'amministrazione considera vacante il relativo posto in organico, con l'effetto di crearne uno aggiuntivo nel caso in cui, una volta occupato, si verifici anche il rientro nei ruoli del dipendente inizialmente collocato "fuori ruolo". In proposito, si osserva che, ai sensi dell'articolo 58 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il dipendente dello Stato collocato fuori ruolo non occupa per l'intero periodo del fuori ruolo il posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene e, pertanto, nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. In tal senso, l'istituto del fuori ruolo determina un temporaneo aumento dell'organico cui l'impiegato appartiene, venendo, il posto del

Il comma 13 provvede a sostituire l'articolo 20 (Contenuto e modalità di svolgimento del tirocinio), del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, stabilendo, tra l'altro, che: al comma 1, nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentino i corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19, nonché di ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale.; al comma 2, che i corsi siano tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico; al comma 3, che tra i docenti siano designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio; al comma 4, che al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmetta al Consiglio superiore della magistratura una scheda concernente il programma delle attività cui ha partecipato ogni magistrato, l'assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale.

Il comma 17 prevede che all'articolo 24 (Capo II, Corsi di aggiornamento e formazione professionale) del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, siano apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, laddove sono previsti i requisiti dei docenti, dopo la parola: "professionalità" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " , individuati nell'albo esistente presso la Scuola; c) dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2-bis dove è previsto che il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.

Il comma 18 provvede a sostituire l'articolo 25 (Obbligo di frequenza), del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, prevedendo, tra l'altro: al comma 1, che tutti i magistrati in servizio abbiano l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, fatto salvo quanto previsto dal comma 4; al comma 2, che la partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola; al comma 3, che il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2, viene considerato attività di servizio a tutti gli effetti, al comma 4, che nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, con specifico riferimento ai commi 13, 17 e 18, ribadendo considerazioni già formulate a suo tempo¹⁰, si osserva che andrebbero fornite maggiori informazioni circa i criteri per la determinazione del numero dei docenti, nonché, in merito all'adeguatezza degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, a

dipendente collocato fuori ruolo, ad essere utilizzato quale vacanza per il conferimento di promozioni. In altri termini, si rileva che la previsione del fuori ruolo, pone le condizioni, almeno *medio tempore*, per la determinazione di oneri aggiuntivi di spesa, dal momento che il relativo vuoto in organico, drenato il fuori ruolo, potrà essere liberamente impiegato (per avanzamenti o accessi) dall'Amministrazione. In proposito si sottolinea che, al termine del periodo di "fuori ruolo", la medesima Amministrazione dovrà necessariamente determinare la disponibilità aggiuntiva in organico per consentire il rientro del dipendente, risultandone, conseguentemente, ampliata di un'unità, la dotazione, qualora il relativo posto sia stato nel frattempo occupato. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezioni centrali di Controllo, *Sentenza n. 1073 del 12 giugno 1980*.

¹⁰ In proposito, si osserva che la RT allo schema di decreto legislativo n. 544 della XIV Legislatura fissava in 20 unità il corpo docente, non fornendo però alcuna indicazione circa il processo metodologico utilizzato per calcolare il trattamento economico degli stessi. Con riferimento alla dotazione di docenti, si osservava che sarebbero sembrate opportune l'evidenziazione dei carichi di lavoro e del numero medio di corsisti per ciascun docente e le diverse componenti del trattamento economico, comprese quelle a carico dell'Amministrazione. Inoltre, occorrerebbe chiarire se per il docente che svolge attività di tutoraggio è previsto un diverso trattamento economico. Cfr. XIV legislatura, Nota di lettura n. 167 del 2006, pagina 10.

fronte dei nuovi compiti conferiti della Scuola dal presente provvedimento¹¹.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)

Al comma 1 si provvede alla sostituzione dell'articolo 1 (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione), comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, prevedendo, tra l'altro: al comma 1, che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sia costituito dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto, e da otto magistrati, di cui due, che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito, addetti all'Ufficio del ruolo e del massimario, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

Il comma 4 provvede a sostituire l'articolo 4 (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati al C.S.M.), del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, prevedendo: al comma 1, che concorrano alla elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori, per cui ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della corte di cassazione. Infine, il medesimo comma 4 introduce il comma 4-bis. (Assegnazione dei seggi.) prevedendo i compiti dell'ufficio elettorale¹².

La RT si sofferma sul comma 1 che prevede una diversa composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ivi prevedendosi l'aumento da tre a quattro del numero dei componenti non togati, i quali risultano destinatari del gettone di presenza previsto dalla legislazione vigente per la partecipazione alle sedute. L'onere che ne deriva per il bilancio è quindi rappresentato dalla spesa prevista per la corresponsione del gettone di presenza ai quattro componenti non togati.

La disposizione comporta oneri come limite massimo di spesa.

¹¹ In tal senso, sembrerebbe utile l'acquisizione di dati circa la platea annuale dei discenti previsti, anche al fine di trarne utili conclusioni circa la plausibilità delle stime effettuate a suo tempo, in relazione ai fabbisogni didattici e di funzionamento della Scuola, nella versione prevista dal decreto legislativo n. 26 del 2006. Cfr. XIV Legislatura, Nota di Lettura n. 167 del 2006.

¹² Tali compiti sono: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età."

Metodologia di calcolo	
Nel computo degli oneri, la RT considera i seguenti dati ed elementi:	
- Importo gettone di presenza per i componenti togati euro	258,23
- componenti non togati del consiglio direttivo	4
- sedute mensili previste	2
- Numero mesi di attività	11

Il calcolo che ne scaturisce è il seguente:

Onere annuo = 258,23X 4 unità X 2 sedute X 11 mesi = 22.724 euro.

Infine, conclude la RT, in considerazione dell'esistenza di una previsione di spesa originaria di cui all'articolo 2, comma 38 della legge n. 150 del 2005, di euro 17.044 a decorrere dall'anno 2007, il maggiore onere annuale connesso al funzionamento del Consiglio è pari al differenziale dei seguenti importi 22.724 - 17.044 = euro 5.680.

Al riguardo, in riferimento al comma 4, recante la riformulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2006, riprendendo osservazioni già formulate a suo tempo¹³, sembrerebbe utile acquisire assicurazioni in ordine alla neutralità, in termini di fabbisogni di funzionamento, dell'espletamento delle procedure elettive del personale togato secondo il nuovo *iter*. Ciò detto, in particolare, dal momento che il successivo articolo 4-*bis*, prevede una dettagliata disciplina anche delle competenze dell'ufficio elettorale del C.S.M..

Il comma 8 provvede ad apportare modifiche all'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, indicando, tra l'altro, le seguenti: alla lettera b) il comma 2 è sostituito prevedendo che, nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati, il consiglio giudiziario sia composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri (ivi indicati); alla lettera c) che il comma 3 sia sostituito prevedendo che nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquanta e seicento magistrati il consiglio giudiziario sia composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri (ivi indicati); alla lettera d) dopo il comma 3, è inserito il comma 3-*bis*, in cui è previsto che nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, il consiglio giudiziario sia composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri (ivi indicati).

La RT prevede che, per effetto di una diversa composizione dei consigli giudiziari presso le Corti di Appello, già previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in funzione del numero di magistrati in organico presenti nel distretto, il numero dei componenti non togati, destinatari del gettone di presenza previsto per la

¹³ XIV Legislatura, Nota di lettura n. 168, pagina 3.

partecipazione alle sedute, potrebbe determinare un maggiore onere di spesa.

In particolare, prosegue la RT, per i distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta unità, i componenti non togati sono previsti nel numero di 3, per i distretti con organico compreso tra 351 e 600 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 4 e per i distretti con organico superiore a 601 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 6. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla corresponsione del gettone di presenza al nuovo numero di componenti non togati.

La RT prosegue affermando che le modifiche comportano effetti sotto forma di limite massimo di spesa.

Metodologia di quantificazione	
In relazione ai profili di quantificazione, i dati sono i seguenti:	
- Importo gettone di presenza componenti non togati euro	206,58
- Distretto con organico < 350 magistrati	18
- Numero componenti togati	3
- Distretto con organico magistrati > 350 e < 600	5
- Numero componenti non togati	4
- Distretti con organico > 601 magistrati	3
- Numero componenti non togati	6
- Numero sedute mensili	2
- Numero mesi di attività	11

Il computo è effettuato come segue:

$206,58 \times 3 \text{ unità} \times 18 \text{ distretti} \times 2 \text{ sedute} \times 11 \text{ mesi} = \text{euro } 245.417$

$206,58 \times 4 \text{ unità} \times 5 \text{ distretti} \times 2 \text{ sedute} \times 11 \text{ mesi} = \text{euro } 90.895$

$206,58 \times 6 \text{ unità} \times 3 \text{ distretti} \times 2 \text{ sedute} \times 11 \text{ mesi} = \text{euro } 81.806$

Totale 418.118 euro annui.

La RT conclude che, in considerazione dell'esistenza dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 2, comma 38 della legge n. 150 del 2005, di euro 590.818 a decorrere dall'anno 2007, la rideterminazione dell'onere connesso alla diversa composizione dei consigli giudiziari in euro 418.118, non determina pertanto maggiori oneri, ma una riduzione dell'autorizzazione stessa.

Al riguardo, nulla da osservare, salvo avere conferma che, rispetto alla nuova composizione dell'organo prevista, non si determinino maggiori oneri di funzionamento.

Il comma 10 provvede alla modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, prevedendo l'istituzione, presso ogni consiglio giudiziario, di una Sezione relativa ai giudici di pace. Il

comma reca, tra le altre, le seguenti modificazioni: alla lettera *b*) il comma 1 prevede che nel consiglio giudiziario sia istituita una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 7, comma 2-*bis* e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nella ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, da magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nella ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3; da cinque magistrati, due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nella ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

La RT si sofferma sulla norma che prevede l'istituzione di una sezione autonoma, competente, per ogni consiglio giudiziario, all'attività dei giudici di pace presenti nel distretto. Analogamente a quanto avviene per i consigli giudiziari, il numero dei componenti dell'organo, ivi compresi quelli non togati, varia in funzione del numero di magistrati in organico presenti nel distretto. In particolare, per i distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 3, per i distretti con organico compreso tra 351 e 600 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 4 e per i distretti con organico superiore a 601 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 6. L'onere che ne deriva è quindi rappresentato dalla prevista corresponsione del gettone di presenza ai componenti non togati. La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

Metodologia di quantificazione	
In relazione ai profili di quantificazione, i dati sono i seguenti:	
- Importo gettone di presenza componenti non togati euro	206, 58
- Distretto con organico < 350 magistrati	18
- Numero componenti togati	3
- Distretto con organico magistrati > 350 e < 600	5
- Numero componenti non togati	4
- Distretti con organico > 601 magistrati	3
- Numero componenti non togati	6
- Numero sedute mensili	2
- Numero mesi di attività	11

Il computo è effettuato come segue:

206,58 X 3 unità X 18 distretti X 2 sedute X 11 mesi = euro 245.417

206,58 X 4 unità X 5 distretti X 2 sedute X 11 mesi = euro 90.895

206,58 X 6 unità X 3 distretti X 2 sedute X 11 mesi = euro 81.806

Totale 418.118 euro annui.

Al riguardo, relativamente alla sostituzione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, andrebbe confermato che il numero

delle sedute mensili atteso risulti essere adeguato rispetto alle nuove competenze assegnate.

Articolo 6 *(Disposizioni varie)*

Il comma 1 provvede alla modifica ed abrogazione di una serie di disposizioni contenute nell'articolo 30 del Decreto del presidente della repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (riguardo al Collocamento fuori ruolo dei magistrati chiamati a far parte del C.S.M.) a cui sono apportate, tra le altre, le seguenti modificazioni: alla lettera a), è abrogata la disposizione che stabilisce che i magistrati chiamati a far parte del C.S.M. continuino ad esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari di appartenenza; alla lettera b) al comma 2 dopo le parole: "funzioni precedentemente esercitate" sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante". Estendendo, in tal modo, l'ipotesi di rassegnazione ai precedenti incarichi, al termine del mandato, anche nel caso in cui il magistrato eletto al C.S.M. sia stato, all'atto della nomina, titolare anche di funzioni direttive o semidirettive; c) al comma 2, le parole da: "Prima che" fino ad "elettive" sono sostituite dalle seguenti: "Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive né semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale". Prevedendosi che, comunque, cessato l'incarico al C.S.M., per il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, valga la possibilità di essere nuovamente assegnato alle medesime funzioni espletate in precedenza, anche in soprannumero.

Il comma 4 prevede che i magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre otto anni, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente, anche in soprannumero, da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sei mesi ed otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di un anno oltre la scadenza dell'ottavo anno. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni a sette anni e sei mesi anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza dell'ottavo anno. Decorso tale periodo senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente, anche in soprannumero, da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

La RT non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo, in riferimento al comma 1, lettere a) e b), recante abrogazione e modifica dell'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, si osserva che la previsione del ricollocamento in ruolo nella magistratura, anche in soprannumero, per i magistrati in origine titolari di incarichi direttivi o semidirettivi, i quali rientrino in servizio, potrebbe, almeno astrattamente, configurare l'eventualità di maggiori oneri, perlomeno

limitatamente al periodo di (eventuale) soprannumerarietà della posizione¹⁴.

Osservazione analoga vale per il comma 4, laddove è prevista la possibilità di collocare magistrati in soprannumero^{15 16}.

Il comma 6 prevede che la disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge - relativamente ai limiti per il tramutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa (in cui si prevede che questa non sia comunque da non attuarsi nella sede di appartenenza del magistrato), si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti, è previsto che possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate, ma relativamente a posti di un diverso circondario.

Il comma 17 provvede invece a modificare l'articolo 70 del citato regio decreto n. 12 del 1941, laddove, dopo il comma 3, è aggiunto il 3-*bis*, ivi prevedendosi che il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-*ter*, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, con riferimento al comma 6, riprendendo considerazioni formulate a suo tempo¹⁷, si osserva che la prevista possibilità di un regime "transitorio" per il tramutamento delle funzioni relative ai magistrati che ne facciano richiesta prima dell'entrata in vigore "a regime" della riforma - da effettuarsi, comunque, sulla base di apposita graduatoria formulata dal C.S.M. e nei limiti di un altro circondario - sembrerebbe riproporre le

¹⁴ In merito, si osserva che la stessa disciplina generale delle dotazioni organiche per le pubbliche amministrazioni, prevede l'esplicito divieto, previsto all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in presenza di vacanze di organico, della previsione, sia pure in via temporanea, di situazioni di soprannumerarietà nelle singole posizioni economiche ed aree funzionali, dal momento che le piante organiche dovrebbero riflettere elusivamente i carichi di lavoro.

¹⁵ Infatti, come rilevato anche in passato in relazione a posizioni di soprannumerarietà, vanno chiariti gli effetti finanziari per il periodo in cui detta "soprannumerarietà" non sia superata dal riassorbimento delle relative posizioni. Cfr. citata Nota di Lettura n. 170, XIV legislatura, pagine 3-4.

¹⁶ In merito all'Atto di Governo n. 547 della XIV Legislatura, ad analoghe osservazioni formulate dal relatore nel corso dell'esame del provvedimento in 5^a commissione, il Governo riferiva nella nota di riscontro che la rassegna di magistrati, in soprannumero, alle funzioni precedentemente svolte rispetto all'assegnazione all'incarico di legittimità non comporterebbe oneri aggiuntivi in quanto il trattamento economico degli stessi è commisurato alla qualifica e "non alle funzioni svolte". Tale risposta non veniva ritenuta sufficiente dalla Commissione che, nel parere formulato poneva la condizione, ai sensi dell'articolo 81, per cui l'attribuzione di posti di magistrato nell'organico della Cassazione era in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento di posizioni soprannumerarie. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XIV Legislatura, *Giunte e Commissioni parlamentari*, sedute del 22 e 24 novembre 2005, (Sedute n. 792 e 795); MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. - I.G.O.P., Note del 18 e 23 novembre 2005, prot. n. 155025 e 156393; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Gabinetto del Ministro - Ufficio Bilancio, Nota del 22 novembre 2005; XIV Legislatura, Nota di Lettura n. 170, pagina 5.

¹⁷ XIV Legislatura, Nota di Lettura n. 171, pagina 14.

problematicità che potrebbero sorgere, sin dalla fase di avvio del nuovo modulo, per il passaggio di funzioni "a domanda" dall'una all'altra funzione, rispetto alla forza organica dei singoli uffici giudiziari.

In relazione al comma 17, recante integrazione all'articolo 70 del regio decreto n. 12 del 1941, andrebbe confermato che il potenziamento delle funzioni del procuratore aggiunto, ivi previsto, possa comunque operare nel rispetto dei fabbisogni di funzionamento scontate dagli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Il comma 21 prevede che ai magistrati ordinari sia attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 come sostituita dalla presente legge.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, nulla da osservare nel presupposto che restino immutati i criteri di progressione nei gradi cui corrispondono gli ulteriori incrementi stipendiali.

Il comma 24 modifica la rubrica del CAPO X e dell'articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941, i quali sono sostituiti, rispettivamente, da "Capo X – Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati ordinari" e dal nuovo testo dell'articolo 196 (Collocamento fuori ruolo) della legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario in cui è previsto: al comma 1, che i magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nel limite massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; al comma 2, che, nel limite di cui al comma 1, non sono computabili i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7 bis della legge 24 marzo 1958, n. 195 (C.S.M.), della legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Organismi internazionali), quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (affari esteri), quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 (Ispettorato Ministero della Giustizia), quelli in servizio all'estero per effetto della azione comune 96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali; al comma 5, che per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-bis; al comma 6, che nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili; al comma 7, che il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura sia equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta".

Il comma 25 provvede ad inserire dopo l'articolo 196 del citato regio decreto n. 12 del 1941, l'articolo 196-bis (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati) ivi prevedendosi, tra l'altro: al comma 3, che il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e che il ricollocamento in ruolo, a domanda o d'ufficio, avvenga, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a) presso l'ufficio di una sede giudiziaria diversa rispetto a quella di elezione per i magistrati che siano stati eletti al C.S.M.; b-c) nello stesso ufficio, anche in soprannumero, nel caso in cui abbiano maturato meno di tre anni in posizione di fuori ruolo e non ricoprano incarichi direttivi o semidirettivi, ovvero, siano in posizione di fuori ruolo da più di tre anni e ricoprano incarichi direttivi e semidirettivi; d) per i magistrati che ricopravano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario senza incarichi né direttivi né semidirettivi.

La RT non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo, in relazione al comma 24, recante la sostituzione dell'articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941, andrebbero anzitutto chiariti gli effetti finanziari che determina la nuova disciplina dell'istituto del fuori ruolo ivi prevista, ponendo un limite quantitativo massimo (n. 230 unità), dal momento che tale istituto può presentare profili problematici¹⁸.

Sebbene la disposizione imponga un limite massimo di 230 unità, si osserva infatti che la norma, al comma 2, pone numerose ed esplicite esclusioni dal massimale, le quali, ad un primo esame, farebbero ritenere maggiormente permissiva la nuova disciplina, rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente.

Pertanto, al fine di appurare l'effettiva portata della norma, sarebbe utile l'acquisizione di dati circa l'ammontare complessivo delle posizioni di fuori ruolo previste dalla legislazione vigente per i magistrati ordinari, nonché circa il numero complessivo dei magistrati allo stato effettivamente in tale posizione, onde consentirne il confronto con le posizioni previste dal nuovo testo dell'articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941.

Il comma 30, prevede che all'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, laddove è previsto il numero dei componenti togati del C.S.M., questo passi da sedici a venti, e di quelli non togati, passino da otto a dieci.

La RT non esamina le disposizioni in esame.

Al riguardo, considerato che la norma prevede l'incremento dei componenti togati e non del C.S.M., andrebbe fornita la quantificazione dei relativi oneri, previsti sia in termini di indennità per i componenti ai sensi dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, oltre che riguardo alle spese di funzionamento.

Il comma 31 provvede alla sostituzione dell'articolo 7 (la Segreteria) della legge n. 195 del 1958 in materia di ordinamento del C.S.M. prevedendo, tra l'altro che: al comma 1, la segreteria del Consiglio superiore della magistratura sia costituita dal Segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37; al comma 5, che i magistrati assegnati alla Segreteria del C.S.M. siano posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non

¹⁸ In proposito, si segnala che, in base alla documentazione presentata dal Vice presidente del C.S.M. nel corso di un'audizione presso la I commissione Affari costituzionali di Senato della Repubblica - avente ad oggetto proprio i collocamenti fuori ruolo del personale di magistratura - sembrerebbe che, in base alla legislazione vigente, le unità complessivamente in tale posizione risultino n. 220. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Documentazione depositata dal Vice presidente del C.S.M. presso la I Commissione Affari Costituzionali" del 18 aprile 2007.

rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento della effettiva sostituzione.

Il comma 32 provvede invece alla sostituzione dell'articolo 7-bis (Ufficio studi e contenzioso), della citata legge n. 195 del 1958 concernente l'ordinamento del C.S.M., prevedendo, tra l'altro: al comma 1, che presso il Consiglio superiore della magistratura, sia istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati. E' previsto che i magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura; al comma 2, prevede che le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, siano definite dal regolamento interno del Consiglio.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, con riferimento alla sostituzione degli articoli 7 e 7-bis della legge n. 195 del 1958, tenuto conto della rinnovata configurazione dell'organizzazione dell'ufficio di segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione del C.S.M., in assenza di una analisi degli effetti finanziari, si osserva che i commi in esame non prevedono una clausola di invarianza d'onori.

Nondimeno andrebbe fornita la dimostrazione che tale riordino avvenga, comunque, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in assenza di una copertura. In particolare, per l'ufficio di segreteria (comma 31), la nuova disciplina prevede l'assegnazione di n. 16 magistrati, a fronte delle n. 2 posizioni attualmente previste, mentre la legislazione vigente prevede l'assegnazione di soli n. 14 dirigenti equiparati a magistrato di tribunale e di n. 28 funzionari che, nella nuova configurazione dell'articolo 7 della legge n. 195/ 1958, non sarebbero più previsti.

Allo stesso modo, per l'Ufficio studi (comma 32), la nuova disciplina prevede l'assegnazione di n. 8 magistrati in posizione di fuori ruolo, a fronte dell'assenza di figure analoghe previste dall'articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958 nel testo vigente, non prevedendo un contingente di personale amministrativo.

Infine, per quanto concerne il collocamento "fuori ruolo" dagli organici della magistratura dei magistrati assegnati sia all'ufficio di segreteria (Segretario, Vice Segretario e magistrati addetti) che all'ufficio studi del C.S.M., si rinvia alle considerazioni già espresse in merito a detto istituto, sia con riferimento alle vacanze di organico effettivo che esso determina, che con riferimento al possibile ampliamento dei quadri organici al momento della avvenuta cessazione.

Il comma 35, dispone che, in relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore, quest'ultimo sia autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione, in posizione di comando. A tali comandi, si applica l'articolo 17, comma

14, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 (che prevede l'attivazione del comando entro 15 giorni) ed è previsto che tali distacchi non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 36 introduce, dopo l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1-*bis*, laddove è prevista la disciplina del fuori ruolo per i magistrati assegnati al Ministero della Giustizia. La norma, stabilisce che non si considerano nel numero massimo di 65 unità previste dalla legge n. 300 del 1999, i seguenti fuori ruolo: i magistrati di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41, quelli in servizio all'estero per effetto della azione comune 96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si applica quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

Il comma 38 prevede che, all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante disciplina in materia di sospensione dalle funzioni dei magistrati, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa."

La RT non esamina le norme in esame.

Al riguardo, con riferimento al comma 35, va rammentato che la disciplina generale dei comandi di cui all'articolo 70, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, prevede espressamente che in relazione a distacchi o comandi che operino tra organismi pubblici dotati di autonomia finanziaria, l'amministrazione beneficiaria dei comandi deve corrispondere il rimborso del trattamento fondamentale all'amministrazione di appartenenza delle unità. Pertanto, pur preso atto della clausola di invarianza, a rigore, andrebbero valutati i fabbisogni organici al fine di assicurare le esigenze di normale funzionamento.

In relazione al comma 36, occorre verificare che non si determinino oneri ulteriori per la corresponsione di trattamenti accessori. Infine, andrebbe chiarito se l'esclusione di talune fattispecie dal tetto massimo di n. 65 unità previsto dalla legislazione vigente per i magistrati assegnati in posizione di "fuori ruolo" presso al Ministero della Giustizia, nel determinare un ampliamento della platea delle posizioni autorizzate, possa determinare problemi nel senso dianzi accennato.

In merito al comma 38, andrebbero forniti elementi in ordine alla portata finanziaria della disposizione modificativa che rende, invece, omogenea e variabile la misura dell'assegno - in caso di sospensione - da un minimo di 1/3 ad un massimo di 2/3 del trattamento economico spettante, indipendentemente dalla classe di appartenenza del magistrato.

Il comma 46 provvede a sostituire l'articolo 8, comma 2, della legge n. 48/ 2001, laddove era previsto che, qualora i posti messi a concorso e relativi ai posti destinati ai magistrati distrettuali siano

rimasti scoperti nella misura di almeno il 25 per cento, venissero riconosciuti ai vincitori dei posti rimanenti i benefici di cui all'articolo 5, della legge 4 maggio 1998, n133 relativi alle sedi disagiate. Nel nuovo testo è previsto che, qualora i posti vacanti nella dotazione dei magistrati distrettuali ecceda il 15 per cento degli stessi, non si procede alla relativa copertura.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, trattandosi della sostituzione di un testo avente effetti onerosi nel testo vigente con altro avente contenuto meramente ordinamentale, nulla da osservare.

Il comma 47 sostituisce l'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Ordinamento sulla giustizia militare, e successive modificazioni, prevedendo, tra le altre, le seguenti modifiche: al comma 2, che nell'ambito delle funzioni della giustizia militare si distinguono le funzioni semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

Il comma 48, integra l'articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981, a cui sono aggiunti, tra gli altri, i seguenti articoli: 1) l'articolo 1-*bis*, laddove è previsto che i magistrati militari siano sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina e che il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, avvenga a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli. Inoltre, al comma 3 è stabilito che, per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, sia richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio; 2) l'articolo 1-*ter*, laddove è previsto che l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dalla presente legge, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa sia costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Al comma 3, è previsto che le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrino nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvederà utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 49 prevede che la tabella A allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180 sia sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

Il comma 52, prevede, infine, che l'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007), che esclude il personale dirigenziale generale dai limiti alle spese di trasferta per missioni transcontinentali previsti dall'articolo 1, comma 216, della legge 269/2005, sia applicabile anche ai magistrati ordinari e militari, ma solo a partire dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità.

Tabella [C]

Magistratura militare

Magistrati militari dalla settima valutazione di professionalità	€66.470,60
Magistrati militari alla quinta valutazione di professionalità	€56.713,83
Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	€50.521,10
Magistrati militari alla prima valutazione di professionalità	€44.328,37
Magistrati militari	€31.940,23
Magistrati militari in tirocinio	€22.766,71

La RT prende in esame la sola norma di cui al comma 48, laddove, all'articolo 1-*bis*, comma 1, della legge n. 180/1981, è prevista l'assegnazione delle funzioni di I grado giudicanti al giudice militare al termine del tirocinio (esito della prima valutazione di professionalità, coincidente con l'attuale magistrato di tribunale dopo tre anni), prevedendo l'anticipazione di un anno del relativo

trattamento economico rispetto alla progressione attualmente prevista dalla legislazione vigente.

L'onere che ne deriva è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere ai magistrati beneficiari individuati in tre unità nel 2007 e un'unità a decorrere dal 2008. Ciò in considerazione della media delle immissioni nella magistratura militare negli ultimi anni e della prevalenza immissione dalla magistratura ordinaria. La disposizione non comporta oneri solo come limite massimo di spesa

Metodologia di quantificazione	
CI) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti:	
- Numero beneficiari annuo	30
- Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione (magistrato ordinario)	80.662,3 euro
- Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione (magistrato 1 ^a valutazione)	100.857,76 euro

Metodologia di calcolo:

Anno 2007 - 3 unità per l'intero anno

A decorrere dall'anno 2008 - 1 unità Onere per differenza retributiva

Anno 2007

(euro 100.857,76 - euro 80.662,36)= euro 20.195,40 (costo annuo di una unità)

(euro 20.195,4 X 3 unità) = euro 60.586,20 (costo annuo di tre unità)

Anno 2008

euro 20.195,40 (costo di una unità a decorrere dall'anno 2008)

Anno 2007 euro 60.586,00

Dall'anno 2008 euro 20.195,00

Al riguardo, circa i commi 47, 48 e 49, recanti sostituzioni e integrazioni agli articoli 1, 1-*bis* e alla tabella B della legge n. 180 del 1981, premesso che, in linea generale, la modifica all'ordinamento della giustizia militare è volta ad uniformare la disciplina della progressione economica dei magistrati militari al nuovo ordinamento della magistratura ordinaria, nei suoi livelli e funzioni, rendendone omogenea la progressione di carriera, andrebbero richiesti chiarimenti circa le differenze previste a legislazione vigente tra i due ordinamenti della progressione economica.

In tal senso, inoltre, sarebbe utile l'acquisizione del dettaglio degli elementi considerati nella retribuzione complessiva considerata

per il magistrato militare alla prima valutazione, nonché relativamente all'importo relativo al magistrato militare in posizione di tirocinio¹⁹.

In relazione al comma 52, considerato che la citata norma comprende, espressamente, la possibilità del riconoscimento del trattamento di I classe (*business class*) per le missioni all'estero compiute dai magistrati, già prevista per i dirigenti generali dello Stato in deroga ad una norma della "finanziaria" 2006 - che ne escludeva, in origine, l'applicazione solo per i magistrati dalla seconda valutazione in poi (in sostanza, dai gradi d'appello, giudicanti e requirenti), andrebbe chiarito l'onere derivante dalla misura, considerato che, al richiamato dispositivo previsto dall'articolo 1, comma 468, della legge finanziaria 2007, risultavano correlati precisi risparmi attesi sui saldi di finanza pubblica²⁰.

Il comma 54 stabilisce che le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 55 prevede che i magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto della anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

Il comma 56 stabilisce che, ad eccezione dei posti di primo presidente della corte di cassazione e di procuratore generale presso la medesima ovvero di presidente aggiunto o procuratore aggiunto, tutti i posti presso gli uffici giudiziari, nei limiti della dotazione organica, siano istituiti e soppressi con decreto ministeriale. Il comma 57 stabilisce che la tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, sostituita con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, sia sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge che riportata di seguito:

¹⁹ In tal senso, si osserva che, pur tenuto conto dei valori indicati nella tabella A allegata al disegno di legge, il costo unitario "lordo" dovrebbe comprendere, oltre allo stipendio tabellare, le seguenti componenti: IIS, RIA, 13^a e assegno magistrati in vigore al 31/12/2003 secondo il D.P.C.M. 16/07/2003. Questo importo è stato rivalutato del 7,38% (determinato dal 3,69% per il 2004 e dal 3,69% per il 2005). A tali componenti andrebbe quindi aggiunto il dettaglio della componente contributiva a carico dell'erario, comprendente l'aliquota INPDAP (24,20 %), il contributo per la buonuscita (il 5,68%) e l'IRAP (l'8,5%). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- I.G.O.P. Tavole del Costo medio 2006/2007.

²⁰ In proposito, si segnala che l'Allegato 7, all'emendamento 18.57 presentato al Senato della Repubblica in relazione all' A.S. 1183 (Legge finanziaria 2007) stima in relazione alla misura un effetto correttivo sui saldi di finanza pubblica pari a 1 milione di euro nel triennio 2007/2009. Pertanto, sebbene in relazione alla norma non siano stati associati risparmi di spesa, andrebbero individuate le misure compensative al fine di neutralizzare gli effetti peggiorativi sui detti saldi, come previsto alla lettera m) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del giugno 2006.

Tabella [B]

Ruolo organico della magistratura ordinaria

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della corte di cassazione)	1
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la corte di cassazione)	1
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	59
Magistrato con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	368
Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	53
Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate giudicanti e requirenti	24
Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	393
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e secondo grado e semidirettivi di primo grado e secondo grado	9.260
Magistrati ordinario in tirocinio	Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico
Totale	10.109

La RT non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo, con riferimento al comma 54, si osserva che la prevista applicazione dell'istituto del "fuori ruolo" senza che si debbano determinare oneri per il bilancio dello Stato andrebbe chiarita dal momento che, come dianzi accennato, tale istituto determina in sé una temporanea vacanza dei posti nella piana organica, di cui l'ordinamento generale del pubblico impiego prevede la disponibilità sia per avanzamenti nella qualifica corrispondente di personale in servizio che per la programmazione di nuovi accessi in ruolo²¹.

In relazione al comma 55 andrebbero chiariti gli effetti che derivano dagli inquadramenti di magistrati, già transitati nelle magistrature amministrative, nella magistratura ordinaria. In tal senso, si segnala che la mancata corrispondenza tra livelli economici previsti dal nuovo ordinamento della carriera dei magistrati ordinari ed il percorso di carriera previsto, invece, per i magistrati amministrativi e contabili, potrebbe dar luogo, una volta pervenuti

²¹ In altri termini, il "fuori ruolo", intervenendo sul rapporto organico del dipendente con l'Amministrazione, determina - fermo restando, comunque, l'onere che rimane a carico della Amministrazione di appartenenza - la liberazione del relativo posto. Ne segue che, all'atto del rientro nell'Amministrazione, per le unità collocate in "fuori ruolo", le dotazioni organiche corrispondenti, dovranno, giocoforza, qualora tali vacanze siano state già occupate, considerarsi "incrementate" per la misura di posti equivalente.

all'inquadramento, a "domanda", dei magistrati amministrativi interessati al passaggio nella giurisdizione ordinaria, ad istanze volte alla perequazione dei relativi trattamenti economici, con inevitabili ricadute in termini di oneri per il bilancio dello Stato²².

In riferimento al comma 56, tenuto conto che la nuova dotazione corrisponde, complessivamente, a quella prevista dalla tabella B di cui alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come sostituita da ultimo dalla tabella B allegata alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, ivi prevedendosi un organico complessivo, numericamente, in misura inferiore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente (10.109 unità complessive a fronte di 10.110 unità previste dalla legislazione vigente), andrebbero chiarite le diversificazioni concernenti i contingenti organici relativi ai singoli profili, alla luce della diversa corrispondenza stabilita per gli incarichi direttivi e semidirettivi previsti per la giurisdizione ordinaria²³.

Articolo 7

(Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

Il comma 1 stabilisce che il Governo sia delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario in un unico codice, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge apportando le integrazioni e modificazioni strettamente necessarie per assicurarne il coordinamento o per consentirne la migliore attuazione; *b)* riordino delle norme, al fine di predisporre la riunione delle stesse in uno strumento coordinato per facilitare la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti; *c)* abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

Il comma 3 stabilisce che il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

La RT non considera le disposizioni in esame.

²² In tal senso, problemi potrebbero sorgere anche in relazione all'inquadramento degli interessati nei relativi "gradi" della magistratura ordinaria, atteso che la norma non sembra indicare alcun limite quantitativo al transito degli interessati, ponendo, quale unico requisito, la sola formulazione di una domanda da parte del magistrato.

²³ In particolare, sembrerebbero utili chiarimenti in merito alla variazione intervenuta nel contingente relativo alle posizioni direttive e direttive "superiori" di legittimità, le quali da n. 4 previste dall'organico a legislazione vigente, passerebbero a ben n. 63, mentre dalla n. 112 posizioni previste per la qualifica di presidente di Sezione della Corte di Cassazione, e livelli equiparati, si passerebbe a n. 356 di legittimità. Per contro, a fronte delle 8.821 unità nella giurisdizione di primo e secondo grado previste dalla legislazione vigente, si passerebbe a circa 9.300 nel nuovo quadro organico per effetto del "compattamento" nella qualifica giurisdizionale degli attuali uditori giudiziari e dei magistrati di merito assegnati ad altri incarichi (330 +220).

Al riguardo tenuto conto del fatto che, nell'ambito di una delega al Governo, i profili finanziari andrebbero risolti nell'ambito della stessa, andrebbero richiesti chiarimenti circa l'assenza di indicazioni in merito agli effetti finanziari previsti per il riordino atteso che la formulazione non sembra prevedere la redazione di testi unici meramente ricognitivi. In tal caso, andrebbe valutato l'inserimento di una clausola di invarianza, al fine di esplicitare, tra i principi e criteri direttivi relativi della delega, che dalla sua attuazione non debbano comunque derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 4 prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario militare alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione della giustizia militare; *b)* revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare; *c)* revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare, specie in relazione all'esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale; *d)* armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti; *e)* abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

Il comma 5 stabilisce che dalla applicazione dei decreti delegati di cui al comma 4 non debbano scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 6 prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria, di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari secondo, tra gli altri, si seguenti principi e criteri direttivi: *a)* la riduzione del numero degli uffici della giustizia militare; *d)* l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità ridotte presso la magistratura militare; *f)* la riduzione dei tribunali militari a un numero non superiore a tre, con possibilità dell'istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate; *l)* previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione della prima applicazione dei decreti legislativi; *m)* contestuale transito nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia di personale della magistratura militare, per un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi transita, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a detto transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvederà con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto, infine, che il personale stesso sia assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti, con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l'ufficio giudiziario militare soppresso, o d'ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa, in un ufficio giudiziario della provincia. L'assegnazione d'ufficio sarà operata in un ufficio giudiziario della regione, in cui aveva sede l'ufficio giudiziario militare soppresso; *o)* prevedere che dai decreti legislativi di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, con riferimento alla delega riportata ai commi 4 e 5, considerato che la norma prevede l'attuazione della delega ad invarianza d'oneri, andrebbero acquisiti ulteriori elementi in merito alle concrete modalità attraverso cui il riordino dell'organizzazione della giustizia militare potrà avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, tenuto conto esso coinvolgerà sia aspetti procedurali che propriamente organizzativi della Amministrazione della Difesa.

Inoltre, con riferimento al comma 6, andrebbero richiesti chiarimenti circa la differente progressione economica prevista per le carriere della magistratura militare e di quella ordinaria, nonché, in merito ai possibili effetti dovuti al transito di magistrati militari nel numero di n. 45 unità nella magistratura ordinaria, riconducibili ai rischi di istanze di parificazione dei trattamenti economici: ciò dal momento che, a parità di qualifica, i trattamenti economici della magistratura amministrativa risultano più elevati di quelli in godimento nella magistratura ordinaria. Inoltre, sotto il profilo dell'organico, sarebbe utile l'acquisizione di dati aggiornati in merito alle vacanze nella magistratura ordinaria per le qualifiche corrispondenti al nuovo ordinamento.

Parimenti, in relazione al transito del personale amministrativo della Difesa al Ministero della Giustizia, in misura proporzionale alla soppressione delle strutture della giustizia militare, sembrerebbe utile l'acquisizione di dati circa il numero di unità complessivamente interessate alla misura, nonché in merito al relativo trattamento economico attualmente in godimento, da porre a confronto con quello relativo ai pari grado del Ministero della Giustizia. Infine, andrebbero acquisiti elementi circa le vacanze d'organico che tali unità dovrebbero occupare, atteso che i criteri di delega non stabiliscono alcun principio guida circa la copertura dei posti presso le sedi del ministero che presentano vuoti in organico, determinando il rischio che l'assorbimento avvenga presso le sedi del Ministero della giustizia che non presentano carenze.

Articolo 8

(Norma di copertura)

Il comma 1 prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, sia autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007. Il comma 2 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007. Il

comma 3 prevede che, per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37 della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007. Il comma 4 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38 della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), sia incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007. Il comma 5 prevede che per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista sia determinata in euro 536.282 a decorrere dall'anno 2007. Il comma 6 prevede che, per le finalità di cui all'articolo 6 comma 47, la spesa prevista sia determinata in euro 60.586 per l'anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall'anno 2008.

La RT allega il prospetto di sintesi degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento:

Articolo.....	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	A regime
Comma.....	Corrente	Corrente	Corrente	
Articolo 1, comma 6	-100.000	-100.000	-100.000	- 100.000
Articolo 2, comma 11	-4.551.962	-4.551.962	- 4.551.962	-4.551.962
Articolo 3, comma 6	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Articolo 4, comma 1	-5.680	- 5.680	-5.680	-5.680
Articolo 4, comma 8	-	-	-	-
Articolo 4, comma 10	-418.118	-418.118	-418.118	-418.118
Articolo 6, comma 47	-60.586	-20.195	-20.195	-20.195
Tabella effetti finanz. negativi	- 5.182.346	-5.141.955	-5.141.955	-5.141.955

Al riguardo, considerato che gli oneri indicati in corrispondenza all'articolo 1, comma 6, sembrerebbero configurarsi come "pari a" piuttosto che come limite massimo di spesa, andrebbe anzitutto valutata l'opportunità della riformulazione del dispositivo ivi previsto, prevedendo l'apposizione di una clausola di salvaguardia, non essendo, quella indicata al successivo comma 8, una clausola correttamente intesa (trattandosi della consueta clausola di monitoraggio). In proposito, si formula rinvio al successivo comma 7.

Inoltre, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150/2005, in corrispondenza alle finalità indicate dall'articolo 2, comma 10, della medesima legge²⁴.

²⁴ In proposito, nel segnalare che l'autorizzazione in argomento attiene alla delega in materia di revisione dei criteri di accesso agli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 150/2005 (in particolare alla lettera a), si osserva che, nell'attuale impostazione dei documenti di bilancio, non è allo stata possibile una ricognizione dettagliata dei singoli capitoli secondo una particolareggiata analisi delle autorizzazioni di spesa cui essi si riferiscono. In merito, si segnala infatti che, dalla ricognizione dell'indice cronologico degli atti relativo al bilancio dello Stato 2007, con riferimento alla legge n. 150/2005, sono indicati i soli capitoli 1681 del Ministero dell'economia e delle finanze ("somme da erogare all'INPDAP in relazione al conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità") ed i capitoli 1451 ("Spese per l'acquisito di beni e servizi") e 1478 (Istituzione e funzionamento della scuola di magistratura") del Ministero della Giustizia. Nondimeno, a valere delle citate imputazioni, un'interrogazione al sistema informativo DATAMART-R.G.S. effettuata con aggiornamento dati al 20 aprile u.s., forniva le seguenti disponibilità: 2,817 milioni di euro, a valere degli stanziamenti iscritti sul capitolo 1681 del ministero dell'economia;

Il comma 7 prevede che, per cui agli oneri connessi ai commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 pari a 5.300.510 per l'anno 2007 e a euro 5.260.119 a decorrere dall'anno 2008, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

I commi 8 e 9 stabiliscono che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 11, dell'articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell'articolo 6 comma 47 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

La RT si limita a riferire della clausola nella Sezione IV.

Al riguardo, ribadendo che tale clausola di monitoraggio non costituisce una corretta applicazione dell'articolo 11-ter, comma 1, secondo periodo della legge 5 agosto 1978, n. 468, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di dispositivi a salvaguardia che consentano di assicurare, in caso di scostamenti, l'effettiva invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato.

63,49 milioni di euro a valere agli stanziamenti iscritti sul capitolo 1451 e 3,76 milioni di euro, a valere degli stanziamenti iscritti sul capitolo 1478 per il Ministero della giustizia. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Indice cronologico degli Atti al Bilancio dello Stato annuale 2007 e pluriennale 2007/2009, pagina 179.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it